

# Indice

---

	<i>pag.</i>
Prefazione	IX
Introduzione	1

## **I.**

### **La prima rinascita**

1.1. Diritto naturale e scienza giuridica	5
1.2. Il giusnaturalismo cattolico	8
1.3. Formalismo e diritto naturale	15
1.3.1. La natura del diritto	18
1.3.2. I valori del diritto	26
1.4. Antiformalismo e diritto naturale	32
1.4.1. Il diritto vivente	33
1.4.2. Neotomismo positivista	37
1.4.3. Colmare le lacune e trovare la regola giuridica	42
1.4.3.1. L'insormontabile diritto naturale	43
1.4.3.2. Un diritto naturale transeunte e fragile	45
1.4.3.3. Gli scopi del diritto	49
1.5. Al di là del formalismo e dell'antiformalismo	52

## **II**

### **Diritto naturale e totalitarismo**

2.1. Il diritto nazista	57
2.2. Il processo di Norimberga	62

### III

#### La seconda rinascita

3.1. L'applicazione del diritto naturale	67
3.2. Valori comuni e diritto naturale	69
3.3. La natura della cosa	74
3.3.1. L'esperienza giuridica	77
3.3.2. La condizione umana	78
3.3.3. La struttura ontologica del diritto	81
3.3.4. <i>Ipsa res iusta</i>	84

### IV

#### La terza rinascita

4.1. Interpretazione e argomentazione giuridica	89
4.2. Giusnaturalismi cristiani	96
4.3. Evoluzione del diritto positivo	102
4.4. La terza teoria del diritto	107
4.5. Non-positivismo e diritto naturale	111
4.5.1. La pretesa di correttezza	112
4.5.2. L'obbligatorietà del diritto	114
4.5.3. Una teoria giusnaturalistica del diritto positivo	117
4.6. La trama aperta della ragion pratica	119

### V

#### Teorie contemporanee del diritto naturale

5.1. La fondazione filosofica della legge naturale	127
5.2. Le nuove teorie giuridiche del diritto naturale	129
5.2.1. L'orientamento epistemologico	132
5.2.2. L'orientamento ontologico	146
5.2.3. L'orientamento ideale	154
5.3. Conclusione	161

Riferimenti	163
-------------	-----

## PREFAZIONE

---

Questa non è una storia delle teorie del diritto naturale, ma delle ragioni che le giustificano, e che possono trovarsi anche in teorie non giusnaturalistiche negli intenti. Il suo oggetto, il diritto naturale, è qui inteso in senso molto largo sì da comprendere tutte le concezioni che non riducono tutto il diritto positivo a creazione e prodotto della volontà umana. A rigore, nel diritto naturale v'è un evidente riferimento alla natura in generale, e alla natura umana in particolare, come fonte del diritto. Per questo opportunamente si distingue il diritto naturale dal "diritto non positivo", che fa appello ad un principio di oggettività non fondato sulla natura. Tuttavia, gli interrogativi e le ragioni per cui si è insoddisfatti da una visione meramente giuspositivistica sono nella sostanza gli stessi nell'uno o nell'altro caso, sicché il conflitto su come intendere il diritto non positivo si può e si deve considerare interno al giusnaturalismo in generale, inteso tradizionalmente come una categoria concettuale suscettibile di versioni tra loro molto diversificate.

Le teorie del diritto naturale sono spesso considerate come frutto di costruzioni ideali ed astratte di filosofi ben poco attenti al diritto positivo e alle sue logiche interne, se non addirittura come ideologie etico-politiche volte ad influenzare l'esercizio del potere civile per esercitare o mantenere un dominio culturale e morale. Ed in effetti non di rado sono state l'una e l'altra cosa. Ma dall'origine e dall'uso di una dottrina non si possono trarre argomenti decisivi per inficiarne la validità o la verità. Al contrario, la persistenza e la vitalità di una ricerca, nonostante i suoi ripetuti fallimenti, dimostra che l'eliminazione degli interrogativi che la animano lascia un vuoto, che richiede di essere in qualche modo colmato.